

Decreto federale concernente l'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici

172.056.2

del 30 aprile 1997 (Stato il 21 ottobre 1997)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio contenuto nel rapporto del 15 gennaio 1997²

sulla politica economica esterna 96/1+2,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato, nel quadro della lista svizzera di concessioni del 15 aprile 1994³:

- a. ad approvare l'adesione di nuovi Membri all'Accordo OMC sugli appalti pubblici⁴;
- b. ad approvare l'estensione del campo d'applicazione di detto accordo.

Art. 2

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a dieci anni.

Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1997⁵

RU **1997** 2257

¹ RS **101**

² FF **1997** II 1

³ Questa lista non è stata pubblicata né nella Raccolta ufficiale del diritto federale, né nella Raccolta sistematica, né nel Foglio federale. È raccolta in un'edizione speciale dal titolo «Cycle d'Uruguay: liste des concessions et d'engagements de la Suisse», ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Divisione gestione, 3000 Berna.

⁴ RS **0.632.231.422**

⁵ DCF del 25 ago. 1997 (RU **1997** 2258).

